



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA

PARERE DEL P.M.
- art.141 D.L.28.7.1989 n.271 -

Al Giudice per le indagini preliminari
Tribunale - sede -

Il Pubblico Ministero,

Visti gli atti del procedimento penale n. 2356/12 R.G nei confronti di:

MARCHIONNE Sergio, nato OMISSIS

, difeso di fiducia dall'Avv. Massimo Krogh del Foro di Napoli, con studio in Napoli, alla via Riviera di Chiaia n. 9/A e dall'Avv. Giovannandrea Anfora del Foro di Torino, con studio in Torino, alla via del Carmine n.2, presso il cui studio ha eletto domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p.

a) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., art. 28 l. 300/70 in rif. all'art. 650 c.p., per avere, nella qualità di amministratore delegato e rappresentante legale della Fiat S.p.A., presidente del Consiglio di Amministrazione della Fiat Group Marketing S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della Fiat Group Automobiles S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fabbrica Italiana Pomigliano S.p.A. (cessato il 2.2.2011: società, quest'ultima, 'soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Fiat S.p.A.': contratto di rete del 2.3.2011); in concorso con Garofalo Sebastiano, procuratore della Fiat Group Automobiles (carica cessata il 14.3.2011) e amministratore delegato e rappresentante legale della Fabbrica Italiana Pomigliano S.p.A. dalla sua costituzione; con più condotte esecutive di un unico disegno criminoso;

dopo che il referendum effettuato il 22.6.2010 nel sito di Pomigliano aveva evidenziato l'esistenza di circa il 40% di forza lavoro contrario alla sottoscrizione di un contratto collettivo di I livello penalizzante rispetto alle condizioni di lavoro e sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente;

dopo aver costituito tre settimane dopo, il 14.7.2010, la FPI al solo scopo di selezionare gli operai da assumere, al fine di inserire nella nuova realtà produttiva esclusivamente quelli favorevoli al progetto datoriale, falsamente assumendo che, con tale strumentale artificio, non si dava luogo a cessione di ramo d'azienda nei sensi previsti dall'art. 2112 c.c.; così riuscendo ad estromettere, nell'azienda di nuova costituzione tutti i lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil, che nel referendum si era fortemente opposta a tale progetto;

dopo che la FGA e la FPI erano state condannate dal giudice del lavoro di Torino, con sentenza del 14.9.2011 "a riconoscere in favore della FOM-CGIL la disciplina giuridica come regolata dal titolo III, artt. 19-27, della l. 300/70" eliminando "l'estromissione di Fiom Cgil dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco";

non ottemperavano a tale ordinanza, e in particolare:

> adottavano, il 13.12.2011 un 'Accordo sulle rappresentanze aziendali' sostanzialmente confermativo di quello precedente e come tale elusivo rispetto alle prescrizioni impartite dal giudice;

> esplicitavano ulteriormente il rifiuto di adempimento, rigettando, con missiva del 10 dicembre 2012, la richiesta della nomina, da parte della Cgil-Fiom, della r.s.a. per l'applicazione di quanto previsto dal titolo III dello Statuto dei lavoratori presso la FIP, così estromettendone ogni rappresentanza dall'azienda;

inoltre, proseguendo nella violazione delle prescrizioni imposte dalla sentenza sopra indicata, dopo che - anche a seguito dei provvedimenti disposti dal giudice del lavoro di Roma, di cui si dirà - era stata imposta a FPI l'assunzione di almeno 145 lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil, di cui 19 con effetto immediato:

> proponevano alle altre organizzazioni sindacali, che prontamente lo recepissero, ed adottavano il 7.2.2013, un accordo secondo cui, riassorbita FPI in FGA, si dividevano gli operai nei gruppi A, B e C: il primo dei quali composto da quelli che erano al lavoro in FIP da almeno sei mesi, il secondo da quelli ancora addetti alle lavorazioni rimaste in capo alla FGA, il terzo da tutti gli altri; prevedendo però, per questo terzo gruppo, la permanenza in

CIG a zero ore (salvo una rotazione di pochi giorni, adottata successivamente); così proseguendo nella *'estromissione di Fiom Cgil dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco'*, sanzionata dalla sentenza del giudice del lavoro di Torino;

➤ assegnavano ai 19 operai iscritti alla Fiom che erano stati assunti – ma da meno di sei mesi, e mai inseriti nelle lavorazioni – che inizialmente si erano proposti di immediatamente licenziare, prima ad un corso di formazione – ripetitivo di altro già espletato in precedenza - poi alla sospensione dell'inserimento lavorativo, comunicata verbalmente il 4 e 5 febbraio 2013; poi alle sole mansioni di 'test driver', che ne impedivano la concreta partecipazione alla vita aziendale; così proseguendo nella *'estromissione di Fiom Cgil dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco'*, sanzionata dalla sentenza del giudice del lavoro di Torino;

in Pomigliano d'Arco. comportamento in atto

b) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p., art. 15, 1[^] e 2[^] co. 38, 1[^], 2[^], 3[^] e 4[^] co. l. 300/70, per avere, nelle rispettive qualità il Marchionne di amministratore delegato e rappresentante legale della Fiat S.p.A., presidente del Consiglio di Amministrazione della Fiat Group Marketing S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della Fiat Group Automobiles S.p.A.; Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fabbrica Italiana Pomigliano S.p.A. (cessato il 2.2.2011: società, quest'ultima, *'soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Fiat S.p.A.'*: contratto di rete del 2.3.2011); in concorso con il Garofalo, procuratore della Fiat Group Automobiles (carica cessata il 14.3.2011) e amministratore delegato e rappresentante legale della Fabbrica Italiana Pomigliano S.p.A. dalla sua costituzione ; con più condotte esecutive di un unico disegno criminoso;

dopo che il referendum effettuato nel sito di Pomigliano aveva evidenziato l'esistenza di circa il 40% di forza lavoro contrario alla sottoscrizione di un contratto collettivo di I livello penalizzante rispetto alle condizioni di lavoro e sindacali previste dal contratto collettivo nazionale di categoria vigente;

dopo aver costituito tre settimane dopo, il 14.7.2010, la FPI al solo scopo di selezionare gli operai da assumere, al fine di inserire nella nuova realtà produttiva esclusivamente quelli favorevoli al progetto datoriale, falsamente assumendo che, con tale strumentale artificio, non si dava luogo a cessione di ramo d'azienda nei sensi previsti dall'art. 2112 c.c.;

➤ subordinavano l'occupazione dei lavoratori – selezionandone l'assunzione nella nuova FPI, a questo solo scopo strumentalmente costituita - alla condizione che non aderissero alla sigla sindacale Cgil-Fiom, ovvero che cessassero di farne parte; assumendo in FIP oltre 2.000 operai, non uno dei quali compreso fra gli oltre 600 aderenti a quella sigla sindacale, sui 4.300 circa operai dipendenti da FGA;

dopo che di tale comportamento, con ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma del 21.6.2012, confermata dalla Corte d'Appello con ordinanza del 9.10.2012, era stata sancita e sanzionata *"la natura discriminatoria collettiva dell'esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla Fiom"* ed era stato ordinato alla FIP *"di assumere 145 lavoratori iscritti alla Fiom"* nei 40 giorni successivi, dopo aver osservato che *"le probabilità che su 1893 assunti da un bacino di 4367 non sia stato assunto nessuno dei 382 componenti dell'elenco degli iscritti Fiom all'1.1.2011, se non 20 che hanno nel frattempo revocato l'iscrizione, appare infinitesimale"* (pag. 22), ordinanza che basa la sua decisione su una valutazione statistica fornita dal prof. Olson, docente di statistica dell'Università di Birmingham, secondo il quale: *"L'esito della simulazione statistica [ha dimostrato] che, in una selezione casuale, le probabilità che nessuno degli iscritti Fiom venisse selezionato per l'assunzione ammontano ad una su dieci milioni"* (pag. 23: in realtà, il calcolo del prof. Olson conduce ad affermare che quella probabilità *"è meno di 1 su 10.000.000"* – la sottolineatura è del testo)

➤ omettevano le 145 assunzioni nel termine prescritto, ed anzi, discriminavano i 19 operai di cui eseguivano l'assunzione, nell'assegnazione delle mansioni, prima reiterando inutilmente un ciclo formativo, poi comunicando loro verbalmente, il 4 e 5 febbraio 2013, la sospensione dall'attività lavorative; infine consentendo loro la sola attività di *'test driver'*, recando loro così pregiudizio, a causa della loro affiliazione ed attività sindacale;

inoltre, proseguendo nella condotta discriminatoria, dopo che – anche a seguito dei provvedimenti disposti dal giudice del lavoro di Roma, di cui si è detto, era divenuto non praticabile il mantenimento della FPI, la quale, fra l'altro, considerata l'imminente scadenza della CIG disposta per FGA, ne avrebbe comportato l'impossibilità della rinnovazione – era stata imposta a FPI l'assunzione di almeno 145 lavoratori iscritti alla Fiom-Cgil, di cui 19 con effetto immediato:

➤ proponevano alle altre organizzazioni sindacali, che prontamente lo recepivano, ed adottavano il 7.2.2013 un accordo secondo cui, riassorbita FPI in FGA, venivano suddivisi gli operai nei gruppi A, B e C: il primo dei quali composto da quelli che erano al lavoro da almeno sei mesi, il secondo da quelli ancora addetti alle lavorazioni rimaste in capo alla FGA, il terzo da tutti gli altri; prevedendo però, per questo terzo gruppo, la permanenza in CIG a zero ore (salvo una rotazione di pochi giorni, adottata successivamente); così proseguendo nella condotta discriminatoria già accertata dai giudici del lavoro di Roma;

➤ omettevano di attivare le prescritte rotazioni nell'assegnazione, all'interno dello stabilimento FGA, delle ore di CIG, le quali – pacificamente – devono essere assegnate con criteri di scelta che non consentano discriminazione tra lavoratori (cfr anche giudice del lavoro di Roma, ordinanza del 9 ottobre 2012, che, dichiarata la natura discriminatoria nell'esclusione dalle assunzioni presso la FIP dei 19 operai ricorrenti, ordinava a FIP di cessare dal com-

portamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti, di assumere i ricorrenti stessi entro 40 giorni ed entro 180 giorni almeno 126 operai aderenti alla Cgil-Fiom) così proseguendo nella condotta discriminatoria già accertata dai giudici del lavoro di Roma;

in Pomigliano d'Arco, comportamento in atto;

Iscritto nel registro delle notizie di cui all'art.335 comma 1 c.p.p. in data 7.3.12

Vista la domanda di ammissione all'oblazione presentata dagli Avv. Massimo Krogh e Avv. Giovannandrea Anfora, nell'interesse di Sergio Marchionne, in data 9.6.14

Esprime con il presente atto il proprio parere.

Va preliminarmente evidenziato quanto ha dato origine al presente procedimento e quanto abbia permesso a questi Pubblici Ministeri di pervenire alle conclusioni oggetto del presente parere.

Il 15.6.10 Fiat Group Automobil s.p.a. (F.G.A.) siglava a Roma con le associazioni sindacali Fim, Uilm e Fismic un accordo circa l'impegno condiviso di *"rafforzare la posizione strategica produttiva di automobili in Italia con l'avvio della produzione della nuova Panda presso lo stabilimento Giovambattista Vico di Pomigliano d'Arco"*. L'impegno FIAT era alla *'saturazione dell'attuale manodopera dello stabilimento in 24 mesi'*, su tre turni di lavoro.

Tale momento vedeva, altresì, la decisione concordata, senza la partecipazione del sindacato FIOM, di ricorrere, al fine di perseguire gli obiettivi prestabiliti (ai quali era funzionale un forte investimento da parte del gruppo), alla CIGS per 24 mesi in vista della ristrutturazione della fabbrica di Pomigliano d'Arco, in uno con il ricorso alla formazione senza oneri integrativi per l'azienda.

La strategia aziendale – condivisa dalle dette sigle sindacali – prevedeva la necessaria applicazione di una diversa disciplina in materia di assenze, malattie, scioperi e straordinari; e ad essa la FIOM opponeva una ferma contrapposizione, ritenendo eccessivo ed ingiustificato, oltre che lesivo delle prerogative sindacali, l'inasprimento delle condizioni di lavoro presso lo stabilimento.

Avviene così che FGA, il 27 aprile 2010, denunci gli accordi sindacali siglati nel CCNL quadriennale dei metalmeccanici con Confindustria e tutte le sigle sindacali del Gennaio 2008.

Fu tale situazione ad indurre l'azienda ed i sindacati firmatari ad organizzare un referendum in data 22.6.10 presso lo stabilimento G.B. Vico, al fine di sottoporre a tutti i lavoratori l'approvazione del nuovo progetto, il cui risultato vide la vittoria del "SI" alle iniziative della dirigenza, sebbene con il perseguimento di una maggioranza poco incisiva (il 60 %) e comunque minore rispetto a quella attesa ove il voto al 'NO' fosse provenuto dai soli iscritti alla FIOM.

Nel corso del procedimento emergerà quanto aspro sia stato lo scontro all'interno dell'azienda su quel voto, in cui l'approvazione del progetto era presentata dalla direzione aziendale come la sola ipotesi di sopravvivenza della stessa fabbrica di Pomigliano. In relazione a tali fatti, si è proceduto a carico dell'ing. Garofalo nel presente procedimento, poi stralciato a seguito della istanza di definizione ai sensi dell'art. 162bis c.p. presentata dal dr Marchionne.

Poche settimane dopo, il 14.7.10, nasceva – attraverso l'utilizzazione di preesistenti ditte appartenenti al Gruppo, quali, nell'ordine: Ciaoweb, New Business 7 ed infine - "Fabbrica Italiana Pomigliano", che vedeva quale unico azionista Fiat partecipazioni spa e quale Presidente del Cda lo stesso Sergio Marchionne, amministratore delegato F.G.A. (il verbale del C. di A. è in atti). La costituzione di F.I.P., entità apparentemente autonoma, ma che in realtà prendeva il posto e sostanzialmente proseguiva l'attività dello stabilimento di Pomigliano della F.G.A., consentiva alla dirigenza FIAT di attivare anomali processi di ri-assunzione, nella nuova fabbrica, di una parte dei lavoratori già appartenenti alla F.G.A. Sebastiano Garofalo veniva nominato nell'immediato Amministratore Delegato della F.I.P., ed in data 14.2.11 Direttore Generale dello Stabilimento.

Il 22 settembre 2010 la FGA formalizzava il recesso da Federmeccanica

Al termine del processo di riconversione produttiva, al 31.5.2012, con il completamento delle assunzioni necessarie alla produzione della Nuova Panda (non essendo mai entrato in funzione il previsto 'terzo turno di lavorazione') la situazione sarà la seguente

4.367 i lavoratori presenti in F.G.A., (di cui 623 all'epoca iscritti alla CGIL, secondo la denuncia FIOM in atti); di essi

2.136 assunti in F.I.P.

2.231 in C.I.G. a zero ore.

Nel frattempo (in corso le assunzioni – poi vedremo quanto discriminatorie-) il 29.12.10 ed il 17.2.11 venivano rispettivamente siglati il Contratto collettivo di Lavoro di primo e secondo livello, stipulati tra F.I.P. ed in sindacati UILM, FIM, FISMIC e UGL aventi ad oggetto, in primis, la disciplina delle condizioni di lavoro in materia di assenza, straordinario, sciopero, malattie e pause.

Va a questo punto chiarito che, secondo le memorie difensive e le dichiarazioni dell'ing. Garofalo, direttore dello stabilimento F.P.I., la motivazione della nascita della 'nuova azienda' stava nella necessità di applicare, alla fabbrica nascente dal nuovo investimento, modalità di disciplina del processo produttivo fondate su regole nuove, specifiche del settore produttivo delle auto, ritenute incompatibili con il più ampio contratto collettivo dei metalmeccanici. E poiché tale contratto siglato da Confindustria con tutte le organizzazioni sindacali nel gennaio 2008 sarebbe scaduto solo quattro anni dopo, la F.G.A., nella persona del dr Marchionne, prima denuncia, nell'aprile 2010, quell'accordo, poi, per poter applicare le nuove regole, fonda F.P.I., e introduce, appunto, il nuovo accordo collettivo definito 'di primo livello' (anche se l'accordo stipulato in sede Federmeccanica il 29.12.2010 con UI, FIM, UGL e FISMIC, aveva legittimato le deroghe, all'art. 4bis, al CCNL adottate nello stabilimento di Pomigliano).

I rapporti tra F.I.P. e F.G.A. venivano delineati dalla stipula tra loro, il 2.3.11, di un "contratto di rete", attraverso il quale F.I.P. si impegnava nella produzione della "nuova Panda" e F.G.A., a sua volta, a concedere il suolo aziendale, a pubblicizzare e vendere il nuovo modello di autovettura, a prestare ogni assistenza necessaria affinché F.I.P. potesse realizzare l'investimento prestabilito. In particolare tale contratto, stipulato in forza della l. 30.7.2010 n. 122, prevedeva che F.I.P.: produrrà la Nuova Panda, acquisterà gli impianti necessari, rimarrà società con unico socio (Fiat Investimenti) '*soggetta all'attività di direzione e coordinamento della FIAT S.p.A.*'; la FIAT dal canto suo concederà il suolo dello stabilimento, rileverà i vecchi impianti, pubblicizzerà e venderà la Nuova Panda; e presterà a FIP '*ogni assistenza ragionevolmente necessaria alla effettuazione in capo alla FIP degli investimenti necessari alla produzione del nuovo modello*' oltre '*verniciatura, stampaggio e servizi di qualità*'.

Nel frattempo, F.G.A., nella sua articolazione di Fiat Investimenti, finanziava la nuova nata con un fondo prima di 50 poi di 200 poi di 773 milioni di euro.

Appare fin d'ora opportuno esaminare il rapporto che lega F.G.A. e F.I.P., rapporto ben descritto, nel contratto di rete, come si è visto, in cui la F.I.P. viene indicata come '*soggetta all'attività di direzione e coordinamento della FIAT S.p.A.*'

Sia un'ordinanza del Tribunale di Roma che una sentenza del Tribunale di Torino (entrambi in funzione di giudice del lavoro) che presto si esamineranno, affermano, sia pur tralaticciamente, che non si è trattato di una cessione di ramo d'azienda, in quanto tale ipotesi era esplicitamente esclusa nell'atto costitutivo della F.I.P. e negli accordi siglati tra queste e le sigle sindacali consenzienti. Questa Procura ha inteso approfondire il tema – con strumenti certo più incisivi di quanto possibile in una causa di lavoro rispetto alla quale il dato non era decisivo né trattato – attraverso una delega d'indagine sul punto alla Compagnia di Casalnuovo ed al Nucleo operativo del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. L'esito finale – conclusivo di un dettagliatissimo e brillante esame valutativo sia della documentazione ufficiale, sia delle fatture del materiale e degli impianti acquistati, sia dell'inizio della produzione, sia infine degli arresti giurisprudenziali in tema interpretativo dell'art. 2112 c.c. – non lascia dubbi, al contrario, che – quanto meno - di una vera e propria cessione di ramo d'azienda alla F.I.P. si sia trattato.

In pratica, si realizzava, sotto le mentite spoglie di un contratto bilaterale, un vero e proprio 'formale' trasferimento d'azienda, la cui reale essenza era mascherata dalla solo apparente diversità giuridica dei due soggetti stipulanti, in realtà riconducibili alla medesima mente organizzativa, preordinata al far venir meno qualunque aspettativa o pretesa giuslavorista da parte della FIOM presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco.

Le conseguenze sono evidentemente enormi: non era certo in titolarità delle sigle consenzienti disciplinare la natura di quella successione, che invece coinvolge diritti individuali e personalissimi dei singoli lavoratori; ed aver sottoscritto una simile indebita affermazione ha costituito un fuor d'opera che non è questa la sede per qualificare. Ma ciò che conta in questa sede, invece, è che attraverso quell'affermazione si sono avallati i comportamenti discriminatori che ora si passano ad esaminare da parte di F.P.I.

E' appena il caso di considerare, per la verità, che anche la definizione di cessione di ramo d'azienda per l'operazione F.I.P. non è affatto calzante: si è trattato, in realtà, della semplice prosecuzione dell'attività di F.G.A.-Pomigliano con altro nome: la dipendenza economica della prima della seconda, che la finanziava integralmente e ne ripianava i debiti; l'essere la FIAT Investimenti s.p.a. unico socio della F.I.P.; la altrettale dipendenza funzionale, posto che la dirigenza F.I.P. era nominata dal Gruppo Fiat (cfr. verbali del Consiglio di Amministrazione del 14.7.2010 e 14.2.2012 acquisiti in atti, nonché quello del 15.7.2011, con cui FIAT Investimenti s.p.a. prevede un investimento di 773 milioni di euro in F.I.P.); le espressioni usate ed i rapporti descritti nel contratto di rete, la dipendenza della effettiva produzione delle vetture dal funzionamento di lavorazioni rimaste in FGA (stampaggio e verniciatura, senza le quali certo non si può immettere sul mercato alcuna auto) ma soprattutto le modalità con cui, all'improvviso, come vedremo, F.I.P. verrà riassorbita in F.G.A. non consentono dubbi sul fatto che nessun ramo d'azienda sia mai stato ceduto, ma che si sia trattato di un puro *escamotage* nominalistico.

Legittimo chiedersi, a questo punto, se sia davvero credibile la ricostruzione motivazionale della nascita della F.P.I. offerta dalla difesa degl'indagati, alla luce di quanto avviene nella nuova fabbrica, fin dalla sua costituzione, e cioè:

1) la cancellazione di ogni diritto di rappresentatività sindacale per la FIOM, in quanto non firmataria dell'accordo collettivo di primo livello vigente nello stabilimento (secondo un'interpretazione dell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori, poi vedremo quanto incostituzionale);

2) l'assunzione delle *nuove* maestranze in F.P.I. (in realtà, ri-assunzione delle vecchie maestranze F.G.A.) secondo criteri rigidamente discriminatori rispetto ai tesserati FIOM (non uno di essi entrerà nella nuova fabbrica, se non poche unità dopo aver rinunciato a quella tessera);

3) l'emarginazione di tutti gli altri operai rimasti in F.G.A., abbandonati in C.I.G. a zero ore.

La situazione descritta comportava il sorgere di numerose azioni giudiziarie intentate dalla FIOM-CGIL nei confronti della dirigenza FIAT, al fine di ottenere il riconoscimento dei diritti e delle libertà sindacali, nonché della parità di trattamento tra tutti i lavoratori operanti nella fabbrica di Pomigliano d'Arco.

Tali iniziative giudiziarie portavano, dunque, all'ottenimento di due pronunce giurisdizionali particolarmente significative, quali la sentenza del 14.9.11 del giudice del Lavoro di Torino del 14.9.2011 e l'ordinanza del giudice del Lavoro di Roma del 21.6.12, confermata quest'ultima il 9.10.2012 in Corte d'Appello (il ricorso intentato da FIAT avverso tale pronuncia è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione).

In particolare, il Tribunale di Torino, nelle funzioni di Giudice del Lavoro, con la sentenza n. 2583/11, adottando un'interpretazione costituzionalmente orientata del 'nuovo' art. 19 dello Sta-

tuto dei lavoratori (l. 300/70, come modificato dall'art. 1, D.P.R. 28 luglio 1995, n. 312)¹ ravvisava nella condotta tenuta da FIAT s.p.a., FIAT Group Automobili spa e Fabbrica Italiana Pomigliano spa un comportamento antisindacale posto in essere in danno del gruppo sindacale FIOM-CGIL, consistente nel mancato riconoscimento delle rappresentanze sindacali del predetto gruppo nella fabbrica di Pomigliano d'Arco; conseguente a tale riconoscimento giudiziale era l'ordine, rivolto agli oppositori, di rimuovere gli effetti tenutisi con la condotta antisindacale oggetto di accertamento, riconoscendo a favore della FIOM-CGIL i diritti e le facoltà previste dagli artt. da 19 a 27 dello Statuto dei Lavoratori.

I diritti e le libertà sindacali, il cui riconoscimento e la cui attuazione erano oggetto di ordine del giudice, venivano, tuttavia, esplicitamente negati, il 10.12.12, attraverso una missiva proveniente dalla dirigenza F.I.P. e diretta ai rappresentanti sindacali FIOM, nella quale si argomentava come il riconoscimento delle rappresentanze sindacali FIOM in F.I.P., pur affermato dal giudice di Torino, fosse di per sé precluso dal dettato dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, ed in particolare, dalla mancata sottoscrizione da parte della associazione sindacale FIOM del contratto Collettivo di Lavoro di primo livello del 13.12.11 operante sullo stabilimento di Pomigliano d'Arco, mancata sottoscrizione che, si rammenta, era null'altro che la conseguenza del disegno e del proposito aziendale di escludere dal nuovo progetto quei lavoratori che non avevano accettato e si erano contrapposti alle strategie datoriali.

Ancora, sul secondo versante (discriminazioni nelle assunzioni) il 21.6.12 il giudice del lavoro di Roma emetteva l'ordinanza n. 76477, confermata in data 9.10.12 dalla Corte d'Appello, con la quale dichiarava la natura discriminatoria della esclusione dei lavoratori FIOM dallo stabilimento di Pomigliano d'Arco, ed ordinava contestualmente alla F.I.P. di assumere 145 lavoratori iscritti alla FIOM, 19 (i ricorrenti) dei quali nell'immediato, ed i rimanenti nei 40 giorni successivi.

Significativa la motivazione dell'ordinanza nella parte in cui osservava l'assoluta improbabilità statistica (sulla base di una consulenza redatta dall'istituto statistico dell'Università di Birmingham) che discendeva **dall'assunzione in F.I.P. di 1893 dipendenti sui 4367 della F.G.A., tra i quali non compariva alcuno dei 382 iscritti alla sigla sindacale FIOM (la percentuale delle probabilità che una selezione del genere avvenisse per caso era calcolata in 1 su 10⁷). Di qui l'ordine di rispettare, nelle assunzioni, la corretta quota degl'iscritti alla FIOM (secondo la proporzione $1893:4367=X:382$; dove X viene calcolato in 145, cioè $1893 \times 382 / 4367$).**

Va a questo punto considerato che il giudice del lavoro di Roma rifiuta di considerare per la parte ricorrente FIOM il numero di iscritti al momento dell'inizio delle assunzioni (623), ma monitora quelli presenti al momento del ricorso: ottenendo il numero di 382, ulteriormente ridotto a 207, a seguito della discriminazione subita.

Ebbene, il procedimento penale in oggetto scaturisce proprio dalle denunce presentate dalla associazione sindacale FIOM-CGIL, nella persona del suo segretario provinciale, Andrea Ammendola, nei confronti della FIAT s.p.a., FIAT Group Automobili spa e Fabbrica Italiana Pomigliano per il compimento di quella stessa attività discriminatoria e antisindacale posta in essere dalla dirigenza Fiat presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco in danno della predetta associazione, nonché per il mancato adempimento di quelle prescrizioni oggetto di pronunce giurisdizionali, più volte fatte oggetto di pretesa da parte della FIOM.

¹Vi è da dire che la giurisprudenza lavoristica, nell'interpretare il nuovo testo dell'art. 19 Stat. lav., in parte aveva seguito l'orientamento accolto dal Giudice di Torino, in altra parte aveva sostenuto l'incostituzionalità della nuova formulazione, rimettendo gli atti al giudice delle leggi. La Corte costituzionale, con sentenza 3-23 luglio 2013, n. 231 (Gazz. Uff. 31 luglio 2013, n. 31 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 nuova formulazione nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda.

L'attività di indagine scaturita dalle predette denunce si articolava nella acquisizione di dichiarazioni rese da numerosi lavoratori tesserati FIOM, in uno con quelle provenienti dal personale assunto in F.I.P., tra i quali particolare rilievo veniva attribuito a coloro che si erano occupati, immediatamente dopo la nascita di F.I.P., della selezione del personale da destinare alla produzione della nuova Panda.

In particolare, una prima fase di attività investigativa affidata al N.I.L. dei CC presso il Comando provinciale di Napoli consentiva di verificare, attraverso lo scrupoloso esame di oltre 50 lavoratori:

1) che solo i più 'motivati' fra i tesserati FIOM riferivano episodi apertamente ed esplicitamente discriminatori tenuti dalla direzione della F.I.P., ma i loro numerosissimi 'testi di riferimento' apparivano intimiditi rispetto all'ipotesi di confermare quanto ai primi narrato: l'attesa nella speranza di rientrare fra i 2.000 fortunati faceva premio all'evidenza sulla solidarietà di lavoratori;

2) che nel corso del referendum del 2010 erano avvenuti episodi gravi che saranno meglio affrontati nello stralcio del presente procedimento relativo alla posizione dell'ing. Garofalo;

3) che i testi prodotti dalla difesa all'esito dell'avviso ex art. 415 bis, anche sentiti dal P.M., confermavano i criteri di assunzione delle maestranze in F.I.P. come fondati su stretti criteri meritocratici, ma non erano in grado di spiegare l'assenza, fra tutti i ri-assunti, di un solo tesserato FIOM (e nemmeno la differenza sostanziale fra vecchie e nuove mansioni di lavoro, che sola avrebbe potuto spiegare una selezione attitudinale);

4) che ulteriori testi, pure sentiti dal P.M., restavano ben fermi nella ricostruzione offerta nella denuncia FIOM, sulla natura antisindacale e discriminatoria della condotta di F.I.P.

Parallelamente la Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli, unitamente al Nucleo operativo del Comando provinciale di Napoli, come si è detto, svolgeva una approfondita attività di indagine, attraverso la descritta analisi della documentazione fiscale e finanziaria riconducibile ai soggetti giuridici coinvolti nella vicenda, che consentiva di chiarire la reale sostanza economica e aziendale del fenomeno verificatosi, e dunque a far emergere la sussistenza di un meccanismo riprodotto rigorosamente la realtà - quanto meno, come si è detto - di un formale trasferimento d'azienda fra F.G.A. e F.I.P.

Ne scaturiva un quadro sconcertante quanto alla emersione di una significativa, pressante e deliberata attività lesiva della dialettica sindacale presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, realizzata attraverso la mirata esclusione dalle assunzioni in F.I.P. di coloro che, per appartenenza sindacale, non erano perfettamente allineati con le direttive datoriali, nonché la esplicita negazione, agli appartenenti alla medesima sigla sindacale, di ogni diritto di rappresentatività garantita dallo Statuto dei lavoratori.

Ma la conferma definitiva che la reale volontà aziendale fosse quella discriminatoria e non quella meramente contrattualistica avveniva nel prosieguo della vicenda.

Un ulteriore stratagemma veniva adottato nel febbraio 2013 allorché:

1) occorreva evitare l'esecuzione dell'ordine del giudice del lavoro di Roma di assumere ben 145 operai iscritti FIOM, ormai ineludibile,

2) per la residua forza lavoro di FGA, oltre 2.500 operai, sarebbe stato difficile ottenere il rinnovo della C.I.G., ormai in scadenza, posto che nessuna prospettiva di sviluppo produttivo era previsto per tale azienda.

Così, nel febbraio del 2013, semplicemente la F.G.A. ri-assorbe la F.I.P.

Occorre però risolvere il problema di evitare che tutte le maestranze si presentassero sulle linee produttive, suddividendosi equamente le ore-lavoro disponibili.

La soluzione viene trovata da F.G.A., ancora una volta consenzienti le altre sigle sindacali, ed è ancora più discriminatoria delle precedenti: in data 7.2.2013 vengono suddivisi, una volta riassorbita F.I.P. in F.G.A., gli operai in tre distinti gruppi, rispetto ai quali venivano stabilite diverse condizioni di lavoro.

In particolare:

- il gruppo "A", composto da quelli che erano al lavoro in F.I.P. da almeno sei mesi, prosegue il pieno impiego sulle linee della Nuova Panda, già in produzione F.I.P.;
- il gruppo "B" quelli transitati in F.I.P. da meno di sei mesi; per loro C.I.G. a zero ore (e poco dopo, 6 ore settimanali ma al di fuori della fabbrica, come *test driver*)
- il gruppo "C" da tutti gli altri dipendenti, lasciati rigorosamente in C.I.G. a zero ore.

Se si tiene conto che nel gruppo B rientravano i 19 riassunti in forza del provvedimento del giudice del lavoro di Roma; e che nel gruppo C, nel quale, per ovvie ragioni, rientravano i 145 lavoratori, la cui assunzione era stata imposta dal tribunale di Roma, (per entrambi i gruppi, come detto era prevista la permanenza in CIG a zero ore) ne emerge con ogni solare evidenza che la dirigenza F.G.A.-F.I.P. stesse proseguendo, attraverso un ulteriore schema aziendale, nella estromissione di FIOM-CGIL dal sito produttivo di Pomigliano d'Arco, in un sostanziale contrasto con quanto oggetto della pronuncia giudiziale romana.

Il procedimento proseguiva, nel marzo 2013, con un primo avviso di conclusione delle indagini rivolto a Sergio Marchionne, quale amministratore delegato e rappresentante legale della Fiat S.p.A., Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della Fiat Group Automobiles S.p.A., nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fabbrica Italiana Pomigliano S.p.A. ed a Garofalo Sebastiano, quale Amministratore Delegato F.I.P. e Direttore dello stabilimento di Pomigliano d'Arco all'epoca dei fatti, e la contestazione ai predetti della condotta penalmente rilevante, consistita nel violare l'ordine giudiziale di ristabilire il rispetto dei diritti e delle libertà sindacali nello stabilimento F.I.P., nonché nel porre in essere una significativa attività discriminatoria in danno della FIOM, persistita anche a seguito della pronuncia del Tribunale di Roma.

Su richiesta dei difensori degli indagati, come si è detto, veniva integrata l'attività di indagine svolta, sentendo in sede di sommarie informazioni ulteriori persone informate sui fatti, tra i quali in particolare, altro personale addetto alla selezione dei lavoratori in F.I.P..

Nel gennaio 2014 veniva emesso nuovo avviso di conclusione delle indagini preliminari, comprensivo del deposito degli atti investigativi nel frattempo compiuti.

Importanti elementi probatori quanto alla definizione e all'inquadramento degli episodi verificatisi emergevano, altresì, dagli interrogatori degli indagati, anch'essi effettuati su richiesta della difesa, i cui esiti consentivano di completare l'attività istruttoria e di giungere alla definizione del procedimento.

I difensori di Sergio Marchionne propongono, ora, domanda di oblazione, avendo i reati contestati all'indagato natura contravvenzionale.

Va innanzitutto rilevato che non sussistono dubbi sul comportamento antisindacale tenuto da F.G.A.-F.P.I. (in realtà, un'unica società, facente capo al dr Marchionne), in quanto il mancato adempimento della sentenza-ordinanza emessa dal giudice di Torino nel 2011, protrattasi per oltre due anni, ne costituisce condotta formale e sostanziale.

Sussiste altresì la condotta discriminatrice, non solo per quanto affermato dai giudici del lavoro di Roma, ma anche per quanto previsto dalla normativa europea, secondo la quale:

"Articolo 1
Obiettivo

La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento.

Articolo 2

Nozione di discriminazione

1. Ai fini della presente direttiva, per «principio della parità di trattamento» si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1.

2. Ai fini del paragrafo 1:

a) sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga”

(Direttiva 2000/78/Ce del Consiglio del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro)

La direttiva viene recepita dall'Italia con il decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in cui all'art. 28, “*Delle controversie in materia di discriminazione*” è previsto che il *‘ricorrente fornisca elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori’*).

E' dunque lo stesso legislatore ad indicare *‘i dati statistici’* come elementi tipici su cui fondare la *‘presunzione’* di comportamenti discriminatori in materia di rapporti di lavoro.

Quanto alla richiesta di oblazione.

In primis va rilevato come ostacolo astrattamente configurabile al parere favorevole all'ammissibilità dell'oblazione, così come richiesta dalla difesa, debba esser ravvisato nella permanenza delle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili dal contravventore (art. 162bis, co. 3 c.p.). Ed invero, la contestata permanenza degli effetti del reato al momento della formulazione dei capi di imputazione oggetto di avviso di conclusione delle indagini faceva ritenere sussistenti le aggravanti previste dall'art. 38 l. 300/70, e quindi della previsione di una sanzione a pena congiunta, come tale non oblabile.

Va, tuttavia, evidenziato che quanto avvenuto presso lo stabilimento di Pomigliano d'Arco in seguito alla chiusura dell'attività istruttoria, e ancora, a seguito in particolare dell'interrogatorio del dr Marchionne, consenta a questi Pubblici Ministeri di giungere a diverse valutazioni.

Non va taciuto infatti che in tale sede l'indagato ha dichiarato di non essere a conoscenza delle scelte di politica aziendale poste in atto dai dirigenti torinesi e campani del gruppo: di tale dichiarazione, di là di ogni valutazione sulla sua credibilità in questa sede, va preso atto in considerazione delle scelte, ben diverse dalle precedenti, adottate dal gruppo datoriale a valle di tale momento.

Difatti, già in data 30.11.2013 era stato sottoscritto un accordo quadro avente ad oggetto la definizione di numerosi procedimenti contenziosi tra la Fiat ed il sindacato FIOM; tra questi procedimenti, e per quel che è di nostro interesse, si evidenzia come il 19.12.13 sia stato sottoscritto il verbale di conciliazione giudiziale relativo alla sentenza del Tribunale di Torino del 14.9.11, nel quale si dà atto del riconoscimento delle Rappresentanze Sindacali FIOM, e della legittimità ed efficacia delle stesse a far data dal 28.11.12.

Ulteriore e significativo passaggio verso una situazione di stabilità nello stabilimento di Pomigliano d'Arco va individuato nella sottoscrizione di un ulteriore accordo datato 30.5.14 che vede ancora quali protagonisti F.G.A. e F.I.P. in uno con FIOM-CGIL Nazionale e FIOM CGIL di Napoli e che, tra i principali aspetti presi in considerazione, vanta quello avente ad oggetto la defini-

tiva e soddisfacente collocazione lavorativa dei 19 lavoratori iscritti FIOM, tutelati dall'ordinanza di Roma, nonché il chiaro riconoscimento da parte della FIOM della fine del comportamento antidiscriminatorio datoriale presso il predetto stabilimento.

A supporto dell'avvenuta conciliazione, e del correlato venir meno delle conseguenze dannose e pericolose dei reati contestati, va ricordato come con accordi del 18.3.14 e del 28.3.14 sia stato introdotto lo strumento del contratto di solidarietà, venendo, in tal modo, completamente meno il regime della cassa integrazione, nonché la suddivisione, senz'altro discriminatoria, dei lavoratori nei gruppi A, B e C.

Evidente, dunque, che con tali accordi sia stata posta nel nulla non solo la questione dell'assunzione nello stabilimento e sul posto di lavoro dei 19 lavoratori vincitori del ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Roma, ma l'intera politica azienda tenuta fino a quel momento dalla FGA (ormai Fiat Chrysler Auto) nei confronti della FIOM.

A ciò si aggiunga quanto affermato nella produzione della difesa della parte offesa, Maurizio Landini, segretario generale della FIOM, il quale, nel riferirsi alla conciliazione della questione 'dei 19', con integrale soddisfazione di questi ultimi, afferma:

"Questa è stata la prima occasione di dialogo sindacale dopo un lungo periodo di assenza di disponibilità dell'azienda al confronto con Fiom, e in questa occasione si è giunti a discutere anche di questioni che oltrepassano la crisi di Pomigliano tra Fiom e Fiat. Alla luce di questo l'azienda ha comunicato a Fiom il suo interesse alla partecipazione attiva di Fiom in tutti gli stabilimenti alle elezioni delle rappresentanze sindacali delegate alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, superando quindi le strettoie determinate dalle norme sotto l'occhio anche della vostra indagine e nel rispetto della legge; una disponibilità formalizzata in una lettera e che al pari Vi allego"

Ritenuto, in conclusione, che, escluse le aggravanti di cui al 2[^] e 3[^] co. dell'art. 38 l. 300/70, ed eliminate le conseguenze dannose del reato, si procede per due reati contravvenzionali puniti con la pena alternativa, ai sensi dell'art. 162bis c.p., per i quali è ammessa l'oblazione e che non ricorrono i casi previsti dall'art. 99 terzo capoverso, dall'art.104 o dall'art.105 nè permangono conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore.


Visto l'art.141 D.Lv. 271/89

esprime parere favorevole all'ammissione all'oblazione per il reato di cui sopra.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Nola, 13 giugno 2014

Il Procuratore della Repubblica
Paolo Manguso



Il Sost. Procuratore della Repubblica
Cristina Curatoli



Depositata nella Cancelleria del _____ in data _____

PROCURA REPUBLICA

13/6/14

L'ASSISTENTE CANTIZIARIO
Maria Pia Vitale